

Con la presente invio in allegato osservazione sull'utilizzo della tecnica Vibroseis , in merito all'istanza di permesso di ricerca "LA STEFANINA", presentata da AleAnna ResourcesLLC, in area ubicata all'interno dei comuni di Comacchio, Portomaggiore, Ostellato, Argenta, Ravenna, Alfonsine.

Cordiali Saluti

Luca Bertaccini

Capogruppo Movimento 5 Stelle Argenta (FE)

AL MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

AL SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO
E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
della Regione Emilia Romagna

e p.c. Al Presidente della Regione Emilia Romagna
Al Sindaco del Comune di Argenta
Al Sindaco del Comune di Comacchio
Al Sindaco del Comune di Ostellato
Al Sindaco del Comune di Portomaggiore
Al Sindaco del Comune di Alfonsine
Al Sindaco del Comune di Ravenna
Al Presidente della Provincia di Ferrara
Al Presidente della Provincia di Ravenna
ai cittadini della Provincia di Ferrara e di Ravenna

Oggetto: Osservazioni in merito a istanza di permesso di ricerca "LA STEFANINA"
presentata da Aleanna Resources LLC ROMA

In relazione al progetto sopra descritto, il sottoscritto Luca Bertaccini
in qualità di consigliere comunale del gruppo consiliare M5S Argenta osserva quanto
segue.

Richiamate le mie precedenti osservazioni trasmesse in data 06/03/2017, protocollo Regionale
5158.06-03-2017.

Considerato che in data 29/08/2017 è stata data notizia tramite mezzo stampa dell'avvenuto
deposito della documentazione integrativa richiesta da Ministero a seguito di istruttoria del permesso di
ricerca La Stefanina.

Preso atto che tra le risposte alle osservazioni presentate sul procedimento non è contenuta
alcuna risposte in merito ai quesiti posti dal sottoscritto.

Tutto ciò premesso si riportano integralmente le osservazioni già presentate.

Lo studio di impatto ambientale, appare lacunoso nell'analisi dei rischi.

Ci si limita a dichiarare che gli impatti ed i rischi ambientali, geologici, idrogeologici, sismici sono
"nulli", "non significativi", "trascurabili" senza dare alcuna motivazione oggettiva ed efficace all'uso dei
suddetti termini.

Nel progetto non vengono dati particolari specifici sulle aree che saranno interessate dall'uso dei
Vibroseis, che spesso vengono descritti come "normali macchine agricole", mentre in realtà sono
macchine operatrici che possono arrivare al peso di 16 tonnellate ciascuno moltiplicati per il numero di
mezzi utilizzati in colonna.

A tal fine si osserva come lo studio sia del tutto carente sugli effetti dell'utilizzo del suddetto
strumento di energizzazione del rilievo sismico, che per la tipologia stessa non può non interferire
negativamente anche su fauna ed avifauna presenti nell'area.

Inoltre non vengono nemmeno valutati i fenomeni di risonanza con la vicinanza di un
edificio/manufatto che amplifica le oscillazioni; tanto meno sono precise le notizie in merito alle
perturbazioni acustiche.

La ditta proponente menziona di voler rispettare le distanze indicate anche oltre la soglia di
sicurezza normativa ma lascia intendere che è possibile azionare i camion Vibroseis senza limiti in centri
urbani ed in presenza di manufatti monumentali e storici escludendo di fatto e come scrive testualmente
il proponente:

"già in via preliminare la possibilità di eventuali effetti indotti sul patrimonio edificato e sulle strutture presenti sul territorio".

Tralasciando la superficialità di tale affermazione dato il livello di energizzazione che si potrebbe raggiungere anche in prossimità di abitazioni, la cosa ancor più preoccupante è che non vengano nemmeno citate le cause intentate da cittadini con danni occorsi da tale pratica e sentenze che abbiano messo in correlazione danni ricevuti con attività di indagine tramite energizzazione del sottosuolo.

Esiste anche un caso di divieto di tale tecnica Vibroseis (Avos, Pennsylvania 2010) in quanto si è ritenuto che possa danneggiare le infrastrutture presenti nel sottosuolo come fogne e condutture interrato di vario tipo.

Dall'analisi dei documenti non sembra che la certezza che questo non possa accadere all'interno della concessione del progetto in esame, sia lasciata solo a termini rassicuranti, ma non rispondenti alla realtà dei fatti accaduti.

Ritengo si debba applicare Il **principio di precauzione** (detto anche *principio precauzionale*), norma in materia di sicurezza dell'ambiente che afferma che "*ove vi siano minacce di danno serio o irreversibile*, l'assenza di certezze scientifiche non deve essere usata come ragione per impedire che si adottino misure *di prevenzione della degradazione ambientale*".

Per questi motivi ivi espressi, l'istanza della società proponente va rigettata.

Argenta, 02 novembre 2017

F.to in digitale
Luca Bertaccini